



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E L'OSPEDALE SACRO CUORE – DON CALABRIA DI NEGRAR PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA PER LA RADIOTERAPIA

L'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi "Università") , codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Tira, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it , in esecuzione della deliberazione n. 266 prot. n. 314259 adottata dal Senato Accademico nella seduta del 17 ottobre 2022

E

L'IRCCS Ospedale Sacro Cuore – Don Calabria (d'ora in poi "Ospedale"), codice fiscale e partita iva n. 00280090234, rappresentato dall'Amministratore Delegato Dott. Mario Piccinini, domiciliato per la carica in Negrar di Valpolicella (VR) Via Don A. Sempredoni n. 5, PEC: direzione.amministrativa@pec.sacrocuore.it

PREMESSO CHE:

- tra l'Università e l'Ospedale sono in atto rapporti convenzionali per l'utilizzo delle strutture sanitarie riguardanti il tirocinio di formazione specialistica dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Radioterapia;
- l'art. 6 s e 15 nonies del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modiche ed integrazioni;
- il D.L.gs. n. 517 del 21 dicembre 1999 che disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l'art. 2 dello Statuto dell'Università prevede la possibilità di stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 4 novembre 2005 n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", che prevede all'art. 2 una nuova articolazione interna delle strutture universitarie e all'art.6, c.13, la predisposizione di uno schema-tipo delle convenzioni, non ancora adottato, al quale devono attenersi le Università e le Regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, di "Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- il D.M. 13/06/2017, "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- in data 8 agosto 2016 è stata sottoscritta tra l'Ospedale e l'Università la convenzione relativa al

finanziamento di due posti di Professore Universitario di II fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/36 “Diagnostica per Immagini e Radioterapia” per la durata di 15 anni e rimandando a successivo atto convenzionale lo svolgimento di attività assistenziale;

- la convenzione per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca da parte del Prof. Filippo Alongi presso la Struttura Complessa di Radioterapia sottoscritta in data 31 ottobre 2017 per la durata di cinque anni scadrà il 31 ottobre 2022;

- il Consiglio del Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica in data 14 settembre 2022 ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;

- il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 29 settembre 2022 ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;

- il Senato Accademico in data 17 ottobre 2022 ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione per attività assistenziali, formative e di ricerca;

STIPULANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Finalità)

Le Parti con la sottoscrizione della presente convenzione, intendono disciplinare l'utilizzo delle risorse dagli stessi messe a disposizione per lo svolgimento delle attività di formazione pre e post-laurea, delle attività di ricerca scientifica e delle attività assistenziali, nel rispetto delle reciproche autonomie e competenze.

Art. 3 (Obiettivi comuni)

Le Parti convengono che il conseguimento di quanto statuito all'art. 2 richiede una continua concertazione ed una sinergia di impegni sia della componente universitaria, cui la formazione compete istituzionalmente, sia della componente ospedaliera, che ha competenza istituzionale in materia di assistenza clinica.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE GENERALE

Art. 4 (Adeguatezza e completezza dell'Ospedale ai fini formativi)

Nel rispetto delle proprie esigenze assistenziali, le strutture dell'Ospedale garantiscono lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dell'area di Medicina e Chirurgia e potranno essere utilizzate anche per le esigenze delle sue Scuole di Specializzazione.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA DELLE STRUTTURE A DIREZIONE UNIVERSITARIA

Art. 5

(Personale docente universitario convenzionato)

Al momento della stipula della convenzione l'Ospedale mette a disposizione dell'Università per le esigenze didattiche, formative e di ricerca le strutture, le attrezzature, il personale laureato, tecnico e sanitario nonché gli ambulatori specialistici annessi o collegati all'attività delle stesse strutture (di cui all'allegato A) che, debitamente sottoscritto dalle Parti, fa parte integrante della presente convenzione per l'espletamento delle attività didattiche universitarie, garantendone l'adeguata qualificazione in relazione ai compiti assistenziali, didattici e di ricerca. Si impegna inoltre ad adeguare gli spazi e le attrezzature messe a disposizione in relazione all'eventuale futuro incremento delle attività della struttura.

Le Parti concordano di rinnovare l'affidamento della responsabilità della Struttura Complessa di Radioterapia al Prof. Filippo Alongi, Professore Associato di ruolo del Settore Scientifico Disciplinare MED/36 "Diagnostica per Immagini e Radioterapia".

Le Parti riconoscono, ai sensi dell'art. 5 Dlgs 517/99, che le attività assistenziali del docente universitario convenzionato sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca.

L'Ospedale procede all'inquadramento ospedaliero del docente secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente medico dipendente dagli Ospedali Classificati ed Equiparati associati all'ARIS relativamente alla posizione funzionale di Dirigente Medico di Struttura Complessa tempo pieno – Area Medica.

Al docente universitario convenzionato non è consentito recedere dall'attività assistenziale, tranne che per ragioni connesse con la normativa universitaria (anno sabbatico, aspettative, ecc.).

La cessazione del docente dall'esercizio delle funzioni assistenziali al di fuori dei casi di cui sopra sarà possibile soltanto se concordata tra le Parti.

In caso di inadempienza del predetto docente in materia assistenziale, si rimanda all'art. 6.

Le Parti concordano inoltre di affidare al docente convenzionato lo sviluppo sia di attività di ricerca che di attività didattico-scientifiche collegate, in particolare, alla Scuola di Specializzazione del settore.

Art. 6

(Diritti e doveri del personale docente universitario convenzionato)

I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il docente universitario convenzionato assume sono quelli previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il personale medico dipendente da Ospedali Classificati ed Equiparati associati all'ARIS, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario di cui al DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni e alla L. n. 240/2010.

Il personale universitario convenzionato è tenuto ad operare, non solo in conformità alla legislazione vigente, ma anche, nel quadro dei principi sanciti dalla presente convenzione, con pieno rispetto degli ordinamenti organizzativi dell'Ospedale.

In caso di accertata violazione da parte del personale universitario dei doveri previsti dalle citate disposizioni, l'Ospedale segnala i fatti all'Università per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. I provvedimenti adottati vanno tempestivamente comunicati all'Ospedale.

In caso di reiterata inosservanza delle presenti disposizioni in materia assistenziale, l'Ospedale provvederà a darne comunicazione all'Università per concordare – ove possibile entro 60 giorni – i provvedimenti ritenuti più idonei.

Art. 7

(Orario del personale ricercatore universitario convenzionato)

L'impegno orario del personale docente universitario convenzionato, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero.

I criteri per la determinazione e il controllo dell'attività del citato personale sono stabiliti come segue:

- a) la presenza del personale docente universitario convenzionato all'interno della struttura ospedaliera viene rilevata attraverso i sistemi obiettivi adottati nella struttura e deve essere pari almeno al 50% dell'orario complessivo (38 ore settimanali); tale rilevazione avrà lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica di ciascuno nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento degli adempimenti di cui alla presente Convenzione;
- b) l'attività prestata ai fini universitari o comunque per compiti istituzionali, fuori dalle strutture dell'Ospedale e, pertanto, non documentabile attraverso le timbrature, sarà oggetto di autocertificazione da esibire a richiesta delle Parti.

L'orario di attività dei professori e dei ricercatori universitari è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca, secondo criteri che garantiscono un'armonica e collaborativa integrazione tra le diverse componenti operanti presso le strutture medesime.

Il controllo delle presenze viene effettuato dall'Ospedale con modalità da concordare.

Art. 8

(Valutazione periodica)

In analogia con quanto previsto per le Strutture organizzative coperte da personale del Servizio Sanitario Nazionale, l'attività assistenziale e gestionale delle Strutture coperte da personale convenzionato universitario è sottoposta a verifiche periodiche, per ciò che concerne la loro efficienza ed efficacia.

Gli obiettivi correlati alla retribuzione di risultato, relativamente alla parte assistenziale sono fissati dall'Amministratore Delegato dell'Ospedale.

L'attività assistenziale del personale universitario è sottoposta a verifica, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero con analogo incarico, così come stabilito dalla normativa vigente. Eventuali valutazioni negative relative all'attività assistenziale saranno oggetto di esame da parte dell'Amministratore Delegato dell'Ospedale che adotterà eventuali, conseguenti decisioni.

Art. 9

(Trattamento economico del personale universitario)

Al docente universitario convenzionato, che svolge attività assistenziali nelle strutture sanitarie dell'Ospedale spetta, fermo restando il relativo stato giuridico, il seguente trattamento economico:

- differenza positiva tra la sommatoria delle voci retributive previste dai CCNL Sanità (Stipendio ospedaliero, Ria, indennità specificità medica, vacanza contrattuale, retribuzione di posizione minima unificata) e la sommatoria di tutte le voci retributive universitarie (stipendio, classi/scatti, IIS, assegno aggiuntivo)
- trattamento economico aggiuntivo correlato alla posizione organizzativa: retribuzione di posizione variabile aziendale

- trattamento economico aggiuntivo correlato all'effettivo raggiungimento dei risultati, in maniera e misura analoghe a quelli previste per le figure ospedaliere
- indennità di esclusività riferita all'opzione per attività professionale intramoenia, riconosciuta per intero con le stesse modalità e valori previsti per le corrispondenti figure ospedaliere

L'Ospedale si impegna a versare periodicamente all'Università la somma necessaria per la corresponsione al personale universitario di tutti i trattamenti e le indennità di cui sopra, sulla base di conteggi preventivi dalla stessa effettuati all'inizio di ogni anno, ed a corrispondere un eventuale saldo previa rendicontazione.

Art. 10 (Competenze Accessorie)

Al personale convenzionato verranno inoltre riconosciuti, con onere a carico dell'Ospedale, i compensi accessori in misura pari a quelli riconosciuti dall'Ospedale ai propri dipendenti.

L'Ospedale si impegna inoltre a versare all'Università, in aggiunta alle somme sopra descritte, gli oneri sociali carico amministrazione nonché l'IRAP secondo le vigenti disposizioni. L'Università in quanto sostituto d'imposta, effettuerà le relative trattenute fiscali.

Art. 11 (Libera professione)

L'Ospedale garantisce al personale universitario convenzionato con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio della libera professione intramuraria nell'ambito e nei limiti delle norme di legge e contrattuali che la regolamentano.

Art. 12 (Utilizzo di servizi da parte di personale universitario)

Il personale della Università che ha la propria sede di lavoro nel complesso convenzionato, nonché gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, gli specializzandi che svolgono la loro attività formativa presso l'Ospedale, sono ammessi ad utilizzare i servizi alle stesse condizioni economiche previste per il personale ospedaliero, tra cui il parcheggio auto, nel limite dei posti disponibili ed il servizio mensa. Tutto il personale universitario e gli studenti che accederanno all'Ospedale sarà fornito dall'Ospedale stesso di apposito tesserino di riconoscimento.

Art. 13 (Attrezzature)

Tutte le attrezzature, apparecchiature, nonché il materiale d'uso, di proprietà dell'Ospedale, assegnati alle Strutture organizzative convenzionate, sono utilizzati per l'attività didattica e di ricerca e per l'attività assistenziale.

Le Strutture organizzative convenzionate e la modulistica d'uso devono essere identificate anche attraverso il logo congiunto dell'Università e dell'Ospedale.

Per le spese di funzionamento ed assistenza delle attrezzature, si rinvia al successivo art. 14.

L'Ospedale si fa carico degli oneri relativi alla messa a norma di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento di attività assistenziali.

TITOLO V ATTIVITA' ASSISTENZIALE

Art. 14
(Oneri gestionali)

I costi di gestione dell'attività assistenziale svolta dalle Strutture organizzative convenzionate resta ad esclusivo carico dell'Ospedale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dell'Università.

Pertanto, l'Ospedale si fa carico degli oneri relativi a:

- a) arredamento nelle sale di infermeria, nei servizi sanitari di supporto, negli ambulatori, e nei laboratori clinici e di ricerca afferenti alle strutture convenzionate;
- b) fornitura e manutenzione dello strumentario, del materiale d'uso e delle apparecchiature destinate ai compiti istituzionali delle Unità Operative, globalmente considerati nei loro aspetti didattici, scientifici e assistenziali;
- c) arredamento e manutenzione di quanto occorre nei locali destinati al personale universitario;
- d) messa a disposizione di personale medico, non medico, infermieristico, tecnico e amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

L'Ospedale mette inoltre gratuitamente a disposizione dell'Università idonei spazi necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, con particolare riferimento alle attività didattiche.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali strutture sono a carico dell'Ospedale, così come meglio dettagliato all'art. 21.

**TITOLO VI
RICERCA SCIENTIFICA**

Art. 15
(Ricerca scientifica)

I progetti di ricerca universitaria che verranno svolti presso l'Ospedale dal personale universitario che presta servizio presso le Strutture convenzionate, saranno inquadrati nel piano delle ricerche delle strutture universitarie di riferimento del personale nonché, per quanto compatibili, nella programmazione pluriennale di ricerca dell'Ospedale.

Il personale universitario è impegnato ad indicare entrambe le Istituzioni (Università ed Ospedale) nella pubblicazione di tutte le ricerche svolte presso l'Ospedale. In questo quadro potranno essere previsti anche progetti di ricerca congiunti tra personale universitario e personale ospedaliero dell'Ospedale.

**TITOLO VII
STUDENTI, MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA E FREQUENTATORI**

Art. 16
(Accesso ed attività dei discenti)

Agli studenti, ai tirocinanti, agli studenti stranieri con programmi di mobilità internazionale approvati dalla Università, viene consentito l'accesso e la permanenza oltre che negli spazi espressamente destinati alla didattica e ricerca, anche in tutte le strutture assistenziali dell'Ospedale, comprese quelle ambulatoriali comunque ad esso afferenti, sotto la responsabilità dei rispettivi docenti e d'intesa con il responsabile della Direzione della Struttura.

L'identificazione dei richiamati soggetti deve essere effettuata mediante specifico tesserino personale

di riconoscimento, da distribuirsi a cura dell'Università, di concerto con la Direzione Sanitaria, come da elenchi nominativi trasmessi annualmente ed integrati di volta in volta.
I soggetti di cui al presente articolo sono adeguatamente coperti da assicurazione infortuni e Responsabilità Civile (R.C.) verso terzi a cura dell'Università.

Art. 17

(Disciplina dell'attività dei dottorandi e degli assegnisti di collaborazione alla ricerca e dei medici in formazione specialistica)

I Dottorandi di ricerca e gli Assegnisti di collaborazione alla ricerca e i Medici in formazione specialistica, sono autorizzati ad utilizzare le aree, le strutture e le attrezzature dell'Ospedale, limitatamente a quanto riferibile alle attività di cui all'art. 3, che li vedono direttamente coinvolti e precisamente definite dagli specifici compiti loro attribuiti dai responsabili delle Strutture dell'Ospedale in cui svolgono la loro attività.

L'Ospedale garantisce loro l'accesso agli spazi ed agli strumenti necessari per lo svolgimento della attività di studio e ricerca e la copertura assicurativa per le attività anche assistenziali autorizzate.

TITOLO VIII APPORTO ALLA DIDATTICA DEL PERSONALE OSPEDALIERO

Art. 18

(Attività didattica del personale ospedaliero)

Il personale ospedaliero in servizio presso l'Ospedale partecipa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente, alla attività didattica di tipo formale e tutoriale della formazione pre-laurea e post-laurea dei Corsi di Studio, su deliberazione degli organi competenti, nel rispetto delle procedure di attribuzione vigenti presso l'Università e comunque fatta salva l'autorizzazione dell'Ospedale.

Al personale dell'Ospedale impegnato in attività didattiche a titolo gratuito ufficialmente attribuite dall'Università è conferita, rispettivamente, la qualifica di "tutore" o di "professore a contratto".

La valutazione dell'effettivo contributo quali-quantitativo reso da personale ospedaliero alla attività didattica, e risultante dal sistema di valutazione previsto, viene comunicata all'Amministrazione dell'Ospedale.

TITOLO IX FORMAZIONE PERMANENTE

Art. 19

(Formazione permanente)

Le Parti, partendo dalla comune convinzione della importanza degli aspetti collegati alla Formazione Continua dei Medici e degli Operatori Sanitari in genere, si impegnano a favorire forme di collaborazione per la realizzazione di comuni progetti di Formazione Continua in Medicina.

In questa medesima ottica, le Parti si impegnano a individuare opportune modalità e fonti di finanziamento onde consentire periodi di aggiornamento al personale ospedaliero ed universitario presso qualificati centri medici italiani o stranieri.

TITOLO X

RAPPORTI TECNICI, ECONOMICI ED ASSICURATIVI

Art. 20

(Manutenzione ordinaria e straordinaria)

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, di proprietà dell'Ospedale, usate dal personale universitario ed ospedaliero sono a carico dell'Ospedale stesso.

La spesa necessaria per l'impiego e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature che vengono utilizzate per l'assistenza, oltre che per la didattica e la ricerca, è a carico dell'Ospedale, ancorché le apparecchiature siano di proprietà universitaria purché siano prese formalmente in carico dall'Ospedale.

Art. 21

(Copertura assicurativa)

L'Ospedale provvede a propria cura e spese all'assicurazione o a forme alternative (autoassicurazione) sulla base dei massimali in uso e a primo rischio, per la responsabilità civile derivante dal servizio assistenziale svolto dal personale universitario convenzionato, con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero dipendente. I contratti di assicurazione dovranno contenere la clausola di esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Università. Nei casi di dolo e colpa grave la rivalsa potrà avvenire nei confronti del personale universitario convenzionato con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero.

L'Ospedale provvede altresì a propria cura e spese all'assicurazione del personale universitario convenzionato e dei medici in formazione specialistica per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta; tale copertura assicurativa potrà essere eventualmente estesa, su motivata richiesta dell'Università, ai tirocinanti, ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca.

In caso di infortunio occorso al personale universitario ed ai soggetti ad esso equiparati nelle strutture dell'Ospedale, questo provvede ad effettuare le comunicazioni all'INAIL e all'Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 22

(Sicurezza e salute dei lavoratori)

L'Ospedale, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. del 9.4.2008 n° 81 sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura al personale universitario convenzionato e ai medici in formazione specialistica nonché ad altro personale non convenzionato ma preventivamente autorizzato dall'Ospedale, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Ospedale medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'Ospedale comunica periodicamente all'Università l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'Ospedale stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'Ospedale.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'Ospedale e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

Relativamente alle disposizioni riguardanti la gestione ed il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento.

L'Azienda convenzionata si impegna a rendere disponibili al personale convenzionato, ai tirocinanti e agli specializzandi i protocolli relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 e, ove e se previsto, provvederà alla specifica formazione.

Art. 23 (Radioprotezione)

In ambito di radioprotezione, l'attività o gli ambienti di lavoro devono rispettare le disposizioni del D.Lgs. 101/2020 e, pertanto, si considerano:

Lavoratore esterno = personale convenzionato, medici specializzandi

Datore di Lavoro = Università degli Studi di Brescia

Ente Ospitante = Azienda convenzionata

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportino un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, il personale convenzionato e i medici specializzandi coinvolti sono classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020 per le competenze previste dalla normativa in materia a carico dell'Università. L'Università e l'Azienda convenzionata si impegnano e sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020.

In merito alla sorveglianza fisica proteximetrica, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 101/2020 artt. 112, 113, 115, l'Azienda convenzionata e l'Università, assicurano preventivamente, secondo modalità da trattare anche direttamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione (EQ) e Medici Autorizzati al fine di raccogliere le informazioni necessarie e adottare le azioni idonee al coordinamento delle misure di radioprotezione.

L'Università garantisce i seguenti adempimenti:

- o formazione di base del personale convenzionato e dei medici specializzandi in materia di radioprotezione;
- o classificazione del personale convenzionato e dei medici specializzandi;
- o redazione della scheda dosimetrica per il personale convenzionato e per i medici specializzandi;
- o visita di idoneità all'Esposizione
- o trasmissione delle informazioni relative alla radioprotezione prima dell'inizio della frequenza nel modulo allegato (per i medici specializzandi);
- o in caso di classificazione in categoria A il personale convenzionato e i medici specializzandi saranno dotati di libretto personale di radioprotezione, istituito ai sensi dell'art. 112 D.Lgs 101/2020, da presentare all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Ospitante prima dell'inizio dell'attività e sul quale verranno trascritte le risultanze dosimetriche da parte dello stesso Esperto di Radioprotezione dell'Azienda convenzionata.

L' Azienda convenzionata, in particolare, si impegna a:

- o assicurare che il personale convenzionato e ciascun medico specializzando riceva una adeguata informazione circa i rischi specifici cui è esposto, e, se del caso, una formazione specifica in analogia all'attività svolta;
- o ottemperare a quanto prescritto dall'art. 113 del D.Lgs. 101/2020 (comunicazione relativa in allegato);
- o effettuare la valutazione periodica della dose individuale del personale convenzionato e di ciascun specializzando e trasmetterla all'ERP dell'Università, secondo quanto prescritto dall'art.

113 co. 2 lett. h) D.Lgs. 101/2020. Per gli specializzandi classificati in categoria A, l'Azienda convenzionata dovrà altresì registrare il monitoraggio dosimetrico personale sul libretto individuale di radioprotezione;

o fornire al personale convenzionato e al medico specializzando gli idonei dispositivi di protezione individuale.

Nell'ambito della convenzione vigente, gli Esperti di Radioprotezione, di concerto con gli esercenti le zone classificate definiscono il vincolo di dose appropriato in relazione all'attività da svolgersi. (vedasi modulo allegato)

Il medico in formazione specialistica esibisce al Medico Autorizzato dell'Azienda convenzionata, prima dell'avvio della frequenza, il giudizio di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi dell'art. 135, co. 4 D.Lgs. 101/2020 rilasciato dal Medico autorizzato incaricato dall'Ateneo.

Se l'attività o gli ambienti di lavoro non comportano un rischio di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, da parte dello specializzando, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. 101/2020. In merito al passaggio di informazioni si chiede al datore di lavoro dell'Università o ad un suo delegato (es. Direttore della Scuola di Specialità) di trasmettere all'Ospedale il modulo in allegato.

Art. 24

(Trattamento dati personali)

24.1 - Disciplina del trattamento dei dati personali delle Parti

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, comprensivi anche dei dati inerenti al personale che sarà impiegato per l'esecuzione della presente convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea (in tal caso, adeguatamente informando l'altra parte) qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

24.2 - Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell'ambito della collaborazione per attività formative e di tirocinio

1. Con riferimento al trattamento dei dati personali di terzi relativi alla gestione delle attività formative e di tirocinio di cui alla presente convenzione, le Parti si qualificano quali Contitolari del trattamento, e pertanto si impegnano a trattare i dati personali degli interessati e ad osservare gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR e secondo quanto statuito nel relativo accordo di Contitolarità.

2. Qualora le strutture e le risorse a disposizione dell'Azienda non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative e di tirocinio necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti per i corsi di studio, l'Azienda nominerà Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 gli ulteriori Enti convenzionati che metteranno a disposizione le loro risorse per il raggiungimento delle finalità prefissate.

24.3 Disciplina del trattamento dei dati personali di terzi nell'ambito della collaborazione per attività di ricerca scientifica

1. Nel caso in cui, ai sensi e per gli effetti della presente convenzione, le Parti collaboreranno per attività di ricerca scientifica, relativamente al trattamento dei dati personali si applicherà la seguente disciplina:

- a) Nel caso in cui, nell'ambito della ricerca scientifica, l'Università rivestirà il ruolo di Promotore e l'Azienda quello di Centro di Sperimentazione, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE le Parti si qualificheranno come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 paragrafo 1 n. 7) del GDPR, ciascuno relativamente agli ambiti e alle attività di propria competenza. Pertanto, ciascuna delle Parti provvederà a propria cura e spese, nell'ambito del proprio assetto organizzativo, alle eventuali nomine di Responsabili del trattamento e attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati nel corso delle attività di ricerca, che operino sotto la loro autorità, ai sensi del GDPR e della normativa vigente.

Nell'esecuzione delle attività relative alla ricerca scientifica, le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2016 e ss.mm.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.

Per le finalità di ricerca scientifica saranno trattati dati personali riferiti ai soggetti che operano per le Parti. Tali interessati saranno informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del GDPR.

Nel caso in cui, per volontà del Promotore (o della Contract Research Organization, di seguito anche CRO, eventualmente nominata), si dovesse configurare la necessità di trasmettere dati personali in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, l'Università (o la CRO eventualmente nominata) si impegna a comunicare all'Azienda i Paesi nei quali i dati potranno essere comunicati al fine di poter idoneamente informare l'interessato. Al fine di rendere lecita la trasmissione l'Università e l'Azienda concordano che le prescrizioni normative di riferimento sono quelle previste dagli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 del Regolamento 679/2016/UE; quindi qualora la trasmissione avvenisse in Paesi nei confronti dei quali non sussistessero decisioni di adeguatezza della Commissione Europea (ex. articolo 45 del Regolamento 679/2016/UE) e non sussistessero le garanzie adeguate di cui all'articolo 46 del Regolamento 679/2016/UE, il trasferimento potrà essere effettuato solamente sulla base di apposito consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a) del Regolamento 679/2016/UE. Nel caso in cui i dati vengano trasmessi in Paesi che non offrono lo stesso livello di tutela previsto dal Regolamento 679/2016/UE, l'Università (o la CRO eventualmente nominata) adotterà tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente e adeguata tutela dei dati personali.

Le Parti garantiscono sin d'ora che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della ricerca scientifica rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento.

Tutti i dati di persone fisiche afferenti all'Azienda o all'Università, verranno reciprocamente trattati dai due titolari del trattamento in conformità al Regolamento 679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante. Tali trattamenti verranno effettuati per le seguenti finalità:

- a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
- c) attività di ricerca;
- d) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- e) gestione del contenzioso;

- f) finalità statistiche;
- g) servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui all' articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.

Le Parti dichiarano quindi espressamente di essere a conoscenza dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del Regolamento 679/2016/UE in particolare del diritto di richiedere l' aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei loro dati personali.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine della presente Convenzione e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

- b) Nel caso in cui, nell' ambito della ricerca scientifica, l' Azienda rivestirà il ruolo di Promotore e l' Università quello di fornitore di servizi esterno (ad esempio: per la elaborazione statistica, per analisi di laboratorio specifiche, etc.), in qualità di Titolare del trattamento l' Azienda attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all' Università, come previsto dall' art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

In tale veste, l' Università sarà tenuta all' osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nel D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. recante il Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare all' adozione delle misure di sicurezza adeguate ed alla sottoscrizione dell' Atto di designazione a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nel quale saranno indicati gli obblighi e le procedure alle quali l' Università dovrà attenersi nel corso del rapporto contrattuale.

- c) Qualora la collaborazione tra le Parti nell' ambito della ricerca scientifica non dovesse rientrare nelle ipotesi individuate nei precedenti punti 1) e 2), le Parti si impegnano sin d' ora a sottoscrivere specifici accordi che disciplinino anche gli aspetti concernenti il trattamento dei dati personali, in ogni caso nel rispetto ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti (ad esempio: D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.), con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni nonché degli eventuali regolamenti delle Parti stesse.
- d) Qualora nell' ambito della ricerca scientifica dovessero essere coinvolti ulteriori soggetti oltre alle Parti, dovrà esserne data reciproca informazione.

24.4 Disciplina del trattamento dei dati personali per la gestione del personale convenzionato

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte, relativi alla gestione del personale convenzionato, che sarà impiegato per l' esecuzione della presente Convenzione, sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all' art. 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull' utilizzo dei predetti dati personali, funzionali alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione e del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti

TITOLO XI NORME FINALI

Art. 25
(Validità della Convenzione)

La presente Convenzione avrà effetto dal 1[^] novembre 2022 ed avrà la durata di 5 anni rinnovabili. Eventuali modifiche del testo convenzionale potranno essere concordate tra le Parti anche nel corso della vigenza dell'attuale testo.

La presente convenzione potrà essere rinnovata con accordo tra le Parti.

La eventuale volontà di dare disdetta, in tutto o in parte, alla convenzione dovrà essere comunicata all'altra parte con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo.

La richiamata comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 26
(Norma transitoria finale)

Le comunicazioni fra Ospedale e Università saranno indirizzate ai relativi Responsabili Legali.

Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Le parti potranno con atti aggiuntivi meglio dettagliare quanto definito all'art. 17 anche per attività di natura assistenziale.

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Brescia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia,

Per l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA
IL RETTORE
(Prof. Maurizio Tira)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Per l'IRCCS OSPEDALE "SACRO CUORE – DON CALABRIA"
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(Dott. Mario Piccinini)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05



ALLEGATO A)

STRUTTURE:

- Locali amministrativi:
 - Direzione – Segreteria;
 - Sale riunioni;
- Aule;
 - Aula ordinaria;
 - Aula per esercitazioni pratiche;
- Laboratori:
 - Laboratori di ricerca e/o didattici;
 - Laboratori assistenziali o ambulatoriali;
- Biblioteca:
 - Tradizionale;
 - Telematica;
- Servizi di supporto:
 - Sale riunioni;
 - Locali specializzandi

ATTREZZATURE:

- Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici:
 - Computer 0,25 per studenti;
 - Collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati;
 - Attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attività;



- Apparecchiature biomedicali:

Descrizione apparecchiatura	Modello	Quantità
acceleratore lineare	Liac	1
acceleratore lineare	TrueBeam	2
acceleratore lineare	Ethos	1
acceleratore lineare con MRi	Unity	1
aspiratore medico chirurgico	6110 a3 siem	1
bilancia pesa persone	ra 200	4
defibrillatore	Mindary Beneheart D3	1
sistemi dosimetrici	Water phantom	4
dosimetri	Camere a ionizzazione/ diodi	15 / 4
array di camere a ionizzazione	Octavius / Starcheck	2 / 2
ecotomografo	sonoline antares	1
frigorifero biologico	fri 160 v-re	1
iniettore angiografico	stellant d	1
lampada frontale	3 s led headlight	2
lampada scialitica	astramax hd led	1
lavapadelle	Typhoon	1
letto per visita elettrificato	9lv0040	5
letto per visita elettrificato	9lv0041 ginecologico	1
poltrona elettrificata	ap 4295	2
pulsossimetro	oximax n-65	2
pulsossimetro	pm 60	2
sistema laser di posizionamento paziente	cml 3pc	1
sistema tracciamento elettromagnetico dei tumori in radioterapia	Calypso	1
sistema tracciamento superficiale nel visibile/infrarosso con puntamento radiologico	ExacTracDynamic	1



sistema tracciamento superficiale nel visibile	Catalyst / Sentinel	3 / 1
sistemi di telemetria	win pack 1.0	2
apparecchio per sollevamento malati	Maxitwin	1
tomografo assiale computerizzato	somatom definition as 20	1

PERSONALE:

- Dirigenti Medici
- Dirigenti Fisici
- Coordinatore Personale Tecnico Sanitario
- Tecnico Sanitario di Radiologia
- Personale Infermieristico
- Personale Amministrativo

AMBULATORI:

- 8 ambulatori medici in radioterapia;
- 2 ambulatori medici in radioterapia 2;

	Modulo Valutazione Dose per lavoratore esterno di Università	Rev. 2 del 11/10/2022
	D. Lgs 101 del 31/07/2020	Pag.1 di 2

OGGETTO: Applicazione art. 7, comma 1-80, 112 e 113 del D. Lgs 101 del 31/07/2020
(Modulo da compilarsi a cura dell'Università SOLO per specializzandi, laureandi o dipendenti di università che frequenteranno AREE CON RISCHIO RADIOLOGICO: Anestesia, Chirurgia, Chirurgia senologica, Chirurgia vascolare, Ciclotrone, Emodinamica, Endoscopia Digestiva, Fisica Sanitaria, Medicina Nucleare, Ortopedia, Radiologia, Radioterapia, Terapia Antalgica, Urologia, Uroflussodinamica)

In ambito di radioprotezione lo specializzando è il lavoratore esterno, l'Università è il Datore di Lavoro di lavoratori esterni e l'Ospedale S. Cuore è l'Ente Ospitante ossia "l'Esercente una o più zone classificate che si avvale di lavoratori esterni".

DA COMPILARSI A CURA DELL'UNIVERSITÀ (Direttore Scuola Specialità o Delegato del Datore di Lavoro)

Nome Cognome:

Luogo di Nascita: Data di Nascita:

Telefono: mail:

Università:

Facoltà:

Specializzando Laureando Altro:

Reparto di frequenza:

Periodo di frequenza:

L'Università dichiara:

E' stata effettuata una valutazione del rischio dello studente da parte di un Esperto di Radioprotezione

L'Esperto di Radioprotezione incaricato è:

Lo studente è stato pertanto classificato come:

Esposto di categoria A Esposto di categoria B Non Esposto

Dichiara che, per le esposizioni presso questo ospedale, la fornitura dei dosimetri sarà (scegliere una delle due opzioni):

A carico dell'Università

Chiede che l'ospedale si faccia carico dei dosimetri (stabiliti dall'Esperto di Radioprotezione dell'Università) NON per periodo di frequenza inferiori a 3 mesi

Dosimetro total body Dosimetro alle mani Dosimetro al cristallino

Inviando le dosimetrie al seguente indirizzo mail (indirizzo di Esperto di Radioprotezione o del Medico Autorizzato dell'Università):

Qualora lo studente sia classificato come Esposto:

E' stato riconosciuto idoneo da un Medico Autorizzato al tipo di rischio connesso con la prestazione effettuata;

Il Medico autorizzato incaricato è:

Se Esposto di categoria A, è stato per lui istituito un libretto personale di radioprotezione (art. 112);

I vincoli di dose proposti dall'Università saranno:

.....

.....

	Modulo Valutazione Dose per lavoratore esterno di Università	Rev. 2 del 11/10/2022
	D. Lgs 101 del 31/07/2020	Pag.2 di 2

L'Università dichiara che la formazione radioprotezionistica dello studente sarà:

- A carico dell'Università
- Si chiede che l'ospedale si faccia carico della formazione radioprotezionistica

Data Firma E TIMBRO (datore di lavoro o delegato).....

In alternativa l'Università chiede che L'Ospedale si accoli l'intera radioprotezione dello studente con le modalità adottate per un dipendente **(SOLO in caso di frequenza ESCLUSIVA dello studente presso l'IRCCS S. Cuore - don Calabria e di periodo di frequenza superiore a 9 mesi)**.

In tal caso l'Università si impegna a comunicare in modo tempestivo la cessazione del tirocinio, corrispondente alla cessazione dell'esposizione ed eventuali ulteriori esposizioni che dovessero presentarsi nel periodo di supervisione che possano interrompere il rapporto esclusivo

Chiedo che l'Ospedale si accoli l'intera radioprotezione con le modalità adottate per un dipendente dichiarando che lo studente non riceva ulteriori esposizioni presso altre sedi:

- SI NO

Data Firma.....

L'Ospedale dichiara:

- Allo studente saranno forniti i relativi DPI (camice di piombo, collare e se richiesto in quanto stima di dose al cristallino superiore a 10 mSv/anno anche occhiali anti X)
- Le norme interne radioprotezionistiche per le varie tipologie di rischio *saranno accessibili direttamente dallo studente nell'Intraweb dell'ospedale alla posizione: Intraweb/Documenti/Direzione Sanitaria/Radioprotezione/Radiazioni ionizzanti/Norme interne di radioprotezione*
- Il nostro Esperto di Radioprotezione è la Dott.ssa Fabrizia Severi (fabrizia.severi@sacrocuore.it Tel 0456014508)
- Il nostro Medico Autorizzato è il Dott. Salvatore Fazio Tirrozzo (s.fazio08@libero.it Tel 3474308976)

Inviare il seguente modulo compilato a fisica_sanitaria@sacrocuore.it, andrea.tessaro@sacrocuore.it, ufficio.ragioneria@sacrocuore.it

(Per dubbi concernenti la compilazione del presente modulo chiamare fisica sanitaria 0456013414 negli orari Lu-Gio 8.00-13.00 Ven 8:00-12:00)